

NOTA INFORMATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA N° IT5G

La presente Nota informativa è redatta secondo lo Schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e/o l'Aderente devono prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione/adesione alla Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

PSA Insurance Europe Ltd., è una società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance. Sede sociale e Direzione Generale: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta. Recapito telefonico: 00356 2258 3410; Fax: 00356 22583415

Indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsa.com

Sito internet: <http://www.psainsurance.it/>

PSA Insurance Europe Ltd è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority n. C68963 emesso in data 24/04/2015. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all'Elenco II allegato in appendice all'Albo Imprese presso l'IVASS – Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II.01350 cod. 40649.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a € 37.474.469. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale ammonta a € 37.000.000 e comprende il conferimento in conto capitale di € 34.300.000. La parte del patrimonio netto relativo alle riserve patrimoniali ammonta a € 474.469. L'indice di solvibilità è pari al 197% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I suddetti dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2015.

Le informazioni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet: <http://www.psainsurance.it> dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza.

“Avvertenza”: Ciascuna parte (Assicuratore ed Aderente) potrà comunicare formalmente la propria disdetta a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi con un preavviso non inferiore a 10 giorni da ciascuna scadenza contrattuale e da comunicarsi nei modi e

nei tempi di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

“Avvertenza”: La garanzia assicurativa non potrà comunque avere una durata superiore a quella del finanziamento per l'acquisto dell'Autoveicolo oggetto di copertura.

“Avvertenza”: La garanzia, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:

a) in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa. La data di cessazione sarà determinata in base all'atto di vendita che l'Aderente dovrà inviare entro tre giorni a Banca PSA Italia spa - Centri Servizi alla Clientela - Via Gallarate 199 - 20151 - Milano.

b) in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione ha per oggetto il rischio di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo. Al verificarsi di tali eventi l'Assicuratore riconosce ad ogni Aderente un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento in cui si verifica un Sinistro.

“Avvertenza”: la garanzia opera nei modi e nei limiti precisati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si vedano gli articoli 8, 9 e 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESEMPIO:

Valore d'Acquisto	10.000
Valore Commerciale al momento del Sinistro	5.000
Differenza tra Valore d'Acquisto e Valore Commerciale	5.000
Anni dalla data di immatricolazione	4
Percentuale variabile	50%
Indennizzo liquidato	2.500

“Avvertenza”: Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione dell'Autoveicolo, l'indennizzo non potrà in nessun caso superare la differenza tra il Valore d'Acquisto e l'ammontare dell'/degli indennizzo/i dovuto/i all'Aderente in forza delle altre polizze di cui dispone, operando in tal caso quale copertura complementare di secondo rischio. Rimane fermo in ogni caso il limite massimo del differenziale tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale al momento del Sinistro.

4. Dichiarazioni dell'Aderente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

In sede di adesione al contratto, gli Aderenti devono fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio.

“Avvertenza” Il fatto che gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la perdita dell’indennizzo nei casi previsti dall’art. 1910, comma 2 e 1892 c.c. Si rinvia all’art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Premi

Il Premio deve essere corrisposto anticipatamente per l’intera durata mensile dell’Assicurazione.

Il Premio è corrisposto dall’Aderente all’Assicuratore per tramite della Contraente che incasserà il premio secondo le modalità previste dall’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

I costi a carico dell’Aderente relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 35%.

Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.

“Avvertenza”: in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del contratto di finanziamento, l’Assicuratore restituirà all’Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta dell’Aderente espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione anticipata, l’Assicuratore fornirà le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale in favore del Beneficiario. Si rinvia all’art.5 (Pagamento del premio) ed all’art. 6 (Estinzione integrale anticipata del finanziamento) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

6. Diritto di recesso

L’Aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 14 giorni dall’adesione ai sensi dell’art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) Comunque l’Assicuratore accetterà recessi inviati entro il termine limite di 60 giorni dall’adesione.

Per le modalità di esercizio del recesso si rinvia all’art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dalla presente Polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Il diritto alla riscossione del Premio si prescrive entro un anno da ciascuna singola scadenza.

8. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.

9. Regime fiscale

I premi dei contratti di assicurazione danni sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. attualmente pari al 13.5% . Eventuali modifiche della normativa fiscale applicabile alla Polizza verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.

C. INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, telefonando al numero 02-365.297.863 oppure per iscritto con lettera raccomandata inviata a Banca PSA Italia spa, presso Bamado Servizi Assicurativi s.r.l., viale Liberazione 1 - 20094 - Corsico (MI).

“Avvertenza” La mancata denuncia del Sinistro può comportare la perdita dell’indennizzo per le conseguenze di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c.

Si rinvia agli artt. 11 e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

11. Reclami

Reclami rivolti all’Assicuratore.

Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall’esponente al seguente indirizzo postale:

PSA Insurance Europe Ltd
c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Via Gallarate 199, 20151 Milano

oppure per email al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: psainsurance-complaints@mpsa.com.

L’Assicuratore darà conferma della ricezione del reclamo entro 10 giorni e farà tutto quanto in suo potere per rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), Consumer Complaint Manager - Notabile Road Attard BKR 3000 Malta; numero di telefono: 00356 2144 1155, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo <http://mymoneybox.mfsa.com.mt>.

Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/fin-net> - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Qualora l’Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all’ IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42.133.745 - 06.42.133.353) oppure mediante PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
- identificazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto da quest'ultima, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).

Si fa presente che per inviare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet www.ivass.it/comepresentareunreclamo.

In merito alle controversie relative alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si segnala che la procedura di reclamo non pregiudica la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

PSA Insurance Europe Ltd è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Edouard De Lamarzelle

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportate le definizioni dei termini assicurativi impiegati nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nella Nota Informativa.

Aderente: la persona fisica che ha sottoscritto un contratto di finanziamento concesso da Banca PSA Italia spa per l'acquisto di un Autoveicolo avente le caratteristiche di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che ha aderito alla copertura assicurativa.

Assicuratore: PSA Insurance Europe Ltd.

Autoveicolo: l'Autoveicolo acquistato dall'Aderente attraverso un finanziamento concesso dalla Contraente e designato nel Modulo di Adesione alla Polizza di Assicurazione Collettiva "GAP" N° IT5G.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

Condizioni Generali di Assicurazione: l'insieme delle clausole che disciplinano la presente polizza collettiva, regolando i rispettivi rapporti tra Assicuratore, Contraente ed Aderente.

Contraente: Banca PSA Italia spa, iscritta nell'elenco degli intermediari annessi al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ("RUI") sub. n. D000533343 che stipula la presente Polizza Collettiva.

Data di Decorrenza: data di decorso dell'operatività della garanzia assicurativa.

Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione dell'Autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro autoveicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

Furto Totale: per Furto Totale dell'Autoveicolo si intende furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

IVASS: è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che dal 1 gennaio 2013 succede in tutti i poteri, funzioni e competenze precedentemente attribuite all'ISVAP.

Parti: Contraente, Aderente e Assicuratore, laddove non diversamente specificato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Polizza: la polizza collettiva n. IT5G stipulata da PSA Insurance Europe Ltd e Banca PSA Italia spa.

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Prestazione: l'indennità liquidabile dall'As-sicuratore in base alla Polizza.

Sinistro: Evento dannoso, consistente nel Furto Totale o nella Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, al cui verificarsi viene erogata la prestazione nei limiti previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Valore Commerciale : è il prezzo di mercato comprensivo di IVA dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro riportato su Eurotax Giallo. Nel caso in cui l'Autoveicolo non sia presente su Eurotax Giallo il prezzo sarà determinato da un Perito nominato dall'Assicuratore.

Valore d'Acquisto: è il Valore dell'Autoveicolo comprensivo di IVA così come riportato nella fattura d'acquisto dell'Autoveicolo stesso.

Welcome Pack: plico inviato via posta all'Aderente contenente Welcome letter, Fascicolo informativo e Modulo di adesione in duplice copia.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **GARANZIA "GAP" INSURANCE**

POLIZZA COLLETTIVA N. IT5G

Art. 1. Oggetto della Polizza

L'assicurazione ha per oggetto il rischio di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo. A fronte di tali eventi di danno l'Assicuratore riconosce ad ogni Aderente un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento in cui si verifica un Sinistro, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli indicati nei successivi articoli 8 ("Prestazione assicurativa"), 9 ("Massimali") e 10 ("Esclusioni").

Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione dell'Autoveicolo, l'indennizzo non potrà in nessun caso superare la differenza tra il Valore d'Acquisto e l'ammontare dell'/degli indennizzo/i dovuti all'Aderente in forza delle altre polizze di cui dispone, operando in tal caso quale copertura complementare di secondo rischio. Rimane fermo in ogni caso il limite massimo del differenziale tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Art. 2. Soggetti assicurati e veicoli assicurabili

Possono essere assicurati solo gli Autoveicoli di peso, a pieno carico, inferiore o uguale ai Trentacinque (35) quintali purché non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione ed a condizione che siano stati acquistati dall'Aderente tramite finanziamento sottoscritto con la Contraente. In nessun caso l'adesione alla Polizza costituisce condizione per l'erogazione del finanziamento.

Art. 3. Durata, decorrenza e cessazione delle garanzie

Il contratto ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza. Ciascuna parte (Assicuratore ed Aderente) potrà comunicare formalmente la propria disdetta a mezzo raccomandata a Banca PSA Italia spa - Centro Servizi alla Clientela, Via Gallarate 199 - 20151 - Milano, da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci giorni da ciascuna scadenza contrattuale.

La copertura decorre dalle ore 24 dell'iniziale adesione, da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

Resta fermo il diritto di ripensamento di cui all'art. 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che l'Aderente dovrà direttamente comunicare con lettera raccomandata a.r. inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente entro il termine di 14 giorni. Comunque l'Assicuratore accetterà recessi inviati entro il termine limite di 60 giorni dall'adesione. In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente il Premio per il

periodo non goduto, al netto di ogni imposta applicabile. La Contraente provvederà a sua volta a rimborsare l'Aderente.

La garanzia assicurativa non potrà comunque avere una durata superiore a quella del finanziamento per l'acquisto dell'Autoveicolo oggetto di copertura.

La garanzia, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:

a) in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa. La data di cessazione sarà determinata in base a quanto risulta dall'atto di vendita che l'Aderente dovrà inviare entro tre giorni a Banca PSA Italia spa - Centro Servizi alla Clientela - Via Gallarate 199 - 20151 - Milano.

b) in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 4. Adesione

L'adesione si perfezionerà verbalmente, in termini vincolanti, all'atto del contatto telefonico. Dalle ore 24 della data di adesione decorrerà la copertura assicurativa in conformità con quanto stabilito all'art. 3. In ogni caso l'Aderente sarà tenuto a consegnare alla Contraente il modulo di adesione debitamente sottoscritto entro 5 giorni dalla data della sua ricezione e/o di ricezione del Welcome Pack inviandolo a mezzo posta al seguente indirizzo Banca PSA Italia spa, presso Bamado Servizi Assicurativi s.r.l., viale Liberazione 1 - 20094 - Corsico (MI) che opera in qualità di collaboratore, iscritto al numero E000287150 della sezione E del RUI, di Banca PSA Italia spa - iscritta all'Albo degli Intermediari Europei al numero D000533343.

Art. 5. Pagamento del premio

Il Premio per ciascun periodo di operatività contrattuale mensile sarà calcolato moltiplicando il Valore d'Acquisto per il tasso dello 0,09%. Quindi:

Premio mensile = Valore d'Acquisto x 0,09%

L'ammontare del premio, calcolato come sopra indicato, comprende l'imposta d'assicurazione, attualmente pari al 13.5%.

I costi a carico dell'Assicurato relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 35%.

Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dalla Contraente.

In deroga all'art. 1891 c.c. il premio di polizza sarà corrisposto direttamente dall'Aderente e pagato tramite la Contraente. In particolare la Contraente addebiterà il premio mensile unitamente all'addebito delle rate di rimborso del finanziamento, a partire dalla data indicata sul Modulo di Adesione.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario.

Art. 6. Estinzione integrale anticipata del finanziamento

In caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del contratto di finanziamento,

le coperture assicurative di cui alla Polizza cessano di avere efficacia.

L'Assicuratore restituirà all'Aderente la parte non-goduta del Premio pagato, al netto delle imposte.

L'Assicuratore tratterrà dall'importo dovuto € 20 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora l'importo dovuto risultasse inferiore a € 20 nulla sarà dovuto dall'Assicuratore all'Aderente.

In alternativa la Società su richiesta dell'Aderente espressa per iscritto da formularsi al momento dell'estinzione anticipata, fornirà le coperture assicurative fino all'originaria scadenza contrattuale in favore del Beneficiario designato dall'Aderente.

Art. 7. Sospensione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. se l'Aderente non paga il premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute l'Aderente non paga i Premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 8. Prestazione assicurativa

L'Assicuratore liquiderà, in caso di Sinistro, un importo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo, in percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di acquisto dell'Autoveicolo assicurato, secondo il seguente schema:
Meno di 3 anni: il 100% della differenza
Meno di 5 anni: il 50% della differenza
Da 5 anni in poi: il 30% della differenza;
e comunque nei limiti del massimale riportato nel successivo articolo 9.

Art. 9. Massimali

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a € 15.000,00.

La prestazione relativa al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella relativa alla Distruzione per Danno Totale.

Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione dell'Autoveicolo, la copertura dovrà considerarsi di secondo rischio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1.

Anche ai fini di quanto sopra si applicano al presente contratto, ed a carico dell'Aderente, le disposizioni di cui all'art. 1910 c.c e gli obblighi di avviso ivi specificati. L'inosservanza dolosa di tali obblighi di avviso può comportare la perdita dell'indennizzo.

Art. 10. Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);

b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;

c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;

d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;

Parimenti la copertura è esclusa nel caso in cui l'Autoveicolo assicurato sia risultato, al momento del Sinistro:

e) utilizzato per trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;

f) utilizzato per trasporto professionale di cose o animali;

g) guidato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;

h) guidato in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

i) soggetto a manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;

j) circolante "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta per:

k) ogni Autoveicolo destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);

l) ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell'adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;

m) i ciclomotori ed i motoveicoli;

n) ogni Autoveicolo concesso in locazione e/o noleggio (con o senza conducente); ed infine,

o) ogni Autoveicolo utilizzato a fini sportivi o di competizione e/o che sia stato oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche.

Art. 11. Titolare dell'interesse assicurativo e del diritto alla liquidazione dell'indennizzo.

Il diritto all'indennizzo spetta all'Aderente (o ai suoi successori mortis causa), il quale potrà scegliere la modalità di liquidazione dell'indennizzo tra le diverse opzioni indicategli dall'Assicuratore con apposita comunicazione scritta che gli sarà inviata successivamente all'apertura della pratica relativa al Sinistro.

In particolare egli avrà la facoltà di avvalersi dell'indennizzo al fine di estinguere o ridurre (fino alla concorrenza delle somme dovute a titolo di indennizzo) il proprio eventuale debito nei confronti di Banca PSA Italia spa, autorizzando PSA Insurance Europe ad operare in tal senso.

Art. 12. Denuncia dei Sinistri

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, telefonando al numero 02-365.297.863 oppure per

iscritto con lettera raccomandata inviata a Banca PSA Italia spa, presso Bamado Servizi Assicurativi s.r.l., viale Liberazione 1, 20094 – Corsico (MI).

Banca PSA Italia spasarà responsabile dell'amministrazione dei Sinistri e la liquidazione dei sinistri sarà di responsabilità dell'Assicuratore.

La mancata denuncia del Sinistro può comportare la perdita dell'indennizzo per le conseguenze di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c.

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) copia di denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo, oggetto della copertura, sporta presso la Pubblica Autorità;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- c) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- d) copia del contratto di finanziamento e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo oggetto della copertura;
- h) copia della fattura di acquisto.

In caso di Distruzione dell'Autoveicolo per Danno Totale

- a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- b) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- c) copia del contratto di finanziamento e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- h) copia della fattura di acquisto;
- i) copia della perizia.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, anche in caso di decesso dell'Aderente, o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 13. Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Furto Totale o la Distruzione per Danno Totale ed entro 30 giorni da tale ricezione.

Qualora vi sia contrasto tra le parti relativamente al Valore Commerciale da attribuire all'Autoveicolo al tempo del Sinistro, queste convengono di demandarne l'accertamento e/o la valutazione a due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dall'Aderente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, la valutazione sarà effettuata dall'unico Perito nominato e le Parti convengono espressamente che la decisione di quest'ultimo avrà effetti vincolanti per entrambe le Parti.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Le Parti si impegnano sin d'ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.

L'accredito all'Aderente od ai suoi aventi causa da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento.

Art. 14. Reclami

Reclami rivolti all'Assicuratore.

Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall'esponente al seguente indirizzo postale:

PSA Insurance Europe Ltd
c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Via Gallarate 199, 20151 Milano

oppure per email al Responsabile dei Reclami all'indirizzo: psainsurance-complaints@mpsa.com.

L'Assicuratore darà conferma della ricezione del reclamo entro 10 giorni e farà tutto quanto in suo potere per rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), Consumer Complaint Manager - Notabile Road Attard BKR 3000 Malta; numero di telefono: 00356 2144 1155, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo <http://mymoneybox.mfsa.com.mt>.

Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo

al sito internet: <http://ec.europa.eu/fin-net> - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Qualora l'Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all' IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42.133.745 - 06.42.133.353) oppure mediante PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
- identificazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto da quest'ultima, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).

Si fa presente che per inviare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet www.ivass.it/comepresentareunreclamo.

In merito alle controversie relative alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si segnala che la procedura di reclamo non pregiudica la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 15. Imposte ed oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.

Art. 16. Legge applicabile

La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 17. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente all'Assicuratore con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed inviate al seguente indirizzo: Banca PSA Italia spa, presso Bamado Servizi Assicurativi s.r.l., viale Liberazione 1 - 20094 – Corsico (MI).

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'indirizzo di residenza dall'Aderente, così come indicato sul contratto di finanziamento o all'eventuale diverso domicilio indicato al momento dell'adesione.

Art. 18. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 e 1910, comma 2, del c.c.

Art. 19. Estensione Territoriale

La garanzia ha validità in Italia ed, esclusivamente se l'Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei Paesi

dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 20. Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente Polizza sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi) da una Parte e dall'altra un Aderente e/o avente diritto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio di quest'ultimo.

Informativa sulla protezione dei dati

Forniamo, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei **Dati Personali** (intendendosi qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale), dei **Dati Sensibili** (intendendosi i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e dei **Dati Giudiziari** – congiuntamente anche solo i Dati – dell'Aderente, Assicurato e Beneficiario (di seguito anche solo "l'Assicurato") forniti dall'Assicurato o da terzi autorizzati dall'Assicurato. Il predetto trattamento sarà effettuato da PSA Insurance Europe Ltd (di seguito indicato come "Assicuratore/it") in qualità di Titolare del trattamento dei dati.

Comunichiamo, pertanto, le seguenti informazioni.

1. Finalità della richiesta del Trattamento dei Dati per il soggetto interessato

1.1. L'Assicuratore, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati dell'Assicurato saranno trattati per l'instaurazione e l'esecuzione della Garanzia Assicurativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per l'acquisizione di informazioni preliminari alla sottoscrizione della Garanzia Assicurativa, l'esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della Garanzia Assicurativa, la Liquidazione dei Sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa) e per soddisfare obblighi derivanti da leggi, da regolamenti, da normativa comunitaria o da disposizioni impartite da autorità pubbliche o da organi di vigilanza o controllo.

1.2. Le suddette finalità comportano il trattamento dei Dati di ogni Assicurato. Il conferimento dei Dati non ha carattere obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento dei Dati, o il rifiuto a consentire un trattamento analogo, anche se legittimo, comprometterebbe l'instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale.

2. Modalità di Trattamento dei Dati

2.1. I Dati dell'Assicurato sono trattati (attraverso la raccolta, conservazione, uso, notifica alle parti e alle autorità pubbliche e agli organismi di vigilanza) con strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati per il periodo necessario a raggiungere le finalità per cui sono stati raccolti. Per garantire la sicurezza e la riservatezza e prevenire la perdita, l'uso illecito o non corretto e accessi non autorizzati, l'Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in osservanza della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

3. Trasmissione dei Dati

3.1. Per le finalità sopra indicate, i Dati saranno trattati da coloro che all'interno dell'Assicuratore (i.e. dipendenti ad esempio nei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all'esterno dell'Assicuratore (a titolo

esemplificativo ma non esaustivo strutture che svolgono compiti tecnici, di supporto - in particolare servizi legali, servizi informatici, spedizioni- e di controllo aziendale) e, in ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento medesimo – nell'esercizio delle loro funzioni - possono venire a conoscenza dei Dati dell'Assicurato. Questi sono nominati dall'Assicuratore come Responsabili del trattamento dei dati o come Incaricati al trattamento dei dati.

3.2. I Dati raccolti per il raggiungimento delle finalità fissate possono anche essere comunicati:

- a) nei limiti delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che perseguono finalità commerciali e/o che si occupano dei sistemi informativi dell'Assicuratore e/o a terzi che svolgono specifici servizi per conto dell'Assicuratore (ad es. servizi legali, servizi informatici, servizi di elaborazione e invio di informazioni a/dai clienti anche per mezzo di call centre; servizi di archiviazione della documentazione, servizio clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di supervisione, revisione e certificazione dell'attività dell'Assicuratore anche nell'interesse della clientela, consulenza, recupero dei crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
- b) alle parti che costituiscono la cosiddetta "filiera assicurativa" (ad es. intermediari, riassicuratori; coassicuratori);
- c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell'Assicuratore;
- d) a società che appartengono al gruppo PSA Peugeot Citroën o ad esso collegate o comunque da esso controllate.

3.3. I soggetti appartenenti alle suddette categorie e a cui possono essere comunicati i Dati dell'Assicurato sono riportate in un elenco aggiornato, disponibile presso la sede legale dell'Assicuratore.

Questi soggetti utilizzeranno i Dati ricevuti in qualità di "Titolari autonomi del trattamento", salvo il caso in cui siano designati dagli Assicuratori "Responsabili del trattamento".

3.4. La trasmissione dei Dati potrà essere effettuata solo all'interno dell'EU.

4. Trasmissione dei Dati e trasferimento dei Dati

4.1. I Dati dell'Assicurato non saranno trasmessi fuori dall'Unione Europea.

4.2. Se necessario per le finalità sopra indicate, i Dati potranno essere trasferiti all'interno dei Paesi dell'Unione Europea o in Paesi che offrono un livello di protezione analogo o equivalente a quello garantito dalla Direttiva Europea in materia di Protezione dei Dati (95/46/CE).

5. Diritti dell'Assicurato

5.1. Ogni Assicurato ha i seguenti diritti:

Diritto di Accesso ai Dati Personali ed altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;*
- b) delle finalità e modalità del trattamento;*

- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei Dati e per esercitare i diritti di cui sopra l'Assicurato può rivolgersi a Banca PSA Italia spa con sede in Via Gallarate, 199, Milano (MI), e-mail : perfetto@mpsa.com, nominato come responsabile del trattamento dei Dati e che inoltrerà la richiesta all'Assicuratore.

6. Il Titolare del Trattamento dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati è PSA Insurance Europe Ltd 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, XBX1122 Malta.

AVVERTENZA: si informa l'Aderente che con la sua firma al Modulo di Adesione acconsente al al trattamento dei Dati con le modalità e per le finalità specificate in questa Informativa sulla protezione dei dati.